

## **ECC. MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE**

### **Roma**

Ricorso in appello avverso ordinanza cautelare, con richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai possibili controinteressati mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il Dott. Giovanni Grandinetti, nato a Lamezia Terme (CZ) il 02.11.1989, C.F.: GRNGNN89S02M208Q e residente a San Mango d'Aquino (CZ), Via Sandro Pertini, n. 24, per questo giudizio rappresentato e difeso, in virtù di procura inviata telematicamente, dall'Avv. Antonio LE PERA, C.F.: LPRNTN66D10D086U, del Foro di Cosenza, al cui domicilio digitale come da PEC dai Registri di Giustizia: [antonio.lepera@avvomaticosenza.it](mailto:antonio.lepera@avvomaticosenza.it) o al cui numero di fax: 09841858815 intende ricevere le comunicazioni di cancelleria,

**appellante,**

**CONTRO**

-il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso, “*ex lege*”, dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,

**appellato,**

**PER L'ANNULLAMENTO,**

e/o la riforma dell'ordinanza n. 03691/2024 reg. prov. cau. e n. 07849/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, del 08.08.2024, depositata il 13.08.2024, comunicata in pari data e non notificata, con la quale, nell'ambito del giudizio R.G. n. 07849/2024, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei seguenti provvedimenti:

1) decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000089.21-05-2024, nella parte in

cui dispone, come requisito di accesso obbligatorio, all'art. 2, comma 5 (lett. A, B, C, D, E, F e G) per l'aggiornamento e le nuove inclusioni nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia e per tutti i profili del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), ad eccezione di quello di collaboratore scolastico, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), nonché nella parte in cui nell' "ALLEGATO A" (intitolato: "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.") dispone, alla lettera K, che <<Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all'art. 59, comma 10, ed all'Allegato A del citato Contratto, "la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.">>;

2) nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio V Personale ATA  
m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0076806.29-05-2024;

3) ogni ulteriore atto connesso, conseguente e/o presupposto, anche se non conosciuto e, comunque, lesivo della posizione dell'appellante e con riserva di proporre motivi aggiunti;

4) e con cui è stata rigettata l'istanza che sia accertato e dichiarato che la certificazione informatica di alfabetizzazione digitale (CIAD) venga rilasciata esclusivamente dai soggetti “*accreditati*” o ritenuti “*qualificati*” dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in applicazione della Direttiva MIUR n. 170 del 21.03.2016, e non affatto da enti privati e sconosciute società, privi di requisiti oggettivi e soggettivi e sottratti ad un rigido e dovuto controllo ministeriale.

#### FATTO

Con l'ordinanza n. 03691/2024 reg. prov. cau. e n. 07849/2024 reg. ric. del 08.08.2024, depositata il 13.08.2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio rigettava l'istanza cautelare, formulata dall'appellante e, dunque, **ometteva di sospendere l'efficacia esecutiva** dei provvedimenti indicati in epigrafe. Per effetto dell'art. 2, comma 5 (lett. A, B, C, D, E, F e G) del decreto impugnato, ad eccezione del collaboratore scolastico, veniva introdotto, per tutti i profili del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), un **nuovo requisito obbligatorio di accesso** per l'aggiornamento e la nuova inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che veniva denominato certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), che aveva una **durata biennale** e che poteva essere conseguita entro un anno ed ovvero entro il 1° maggio del 2025, per come veniva stabilito nel CCNL del 2019/2021 del 18.01.2024 (art. 59, comma 10) e nell'art. 5, comma 3 *ter* del D.L. n. 30.12.2023, n. 215 (convertito con modificazioni nella L. 23.02.2024, n. 18). Per come specificato nello stesso decreto impugnato all'“*ALLEGATO A*” (intitolato: “*TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.*”), **lettera K**, <<*Per certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale si intende, come testualmente riportato dalla Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024, in relazione all'art. 59, comma 10,*

ed all'Allegato A del citato Contratto, “la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso l'ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l'indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei. Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all'atto dell'iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica.”>>.

Con tali disposizioni ministeriali, senza una preventiva ed un'adeguata regolamentazione normativa, il Ministero dell'Istruzione e del Merito creava, in modo illegittimo, un nuovo sistema di formazione professionale per il comparto scuola mirato a certificare la preparazione ed ovvero lo sviluppo delle competenze o l'apprendimento raggiunti dal personale scolastico in materia informatica (“conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica”), che si contrapponeva al regolare sistema, da sempre vigente, di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, che riservava tale **potestà pubblica di formazione** allo stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito o ad enti ed istituzioni scolastiche che, dotati di rigorosi requisiti soggettivi ed oggettivi, venivano, costantemente, sottoposti ad un attento e costante controllo ministeriale attraverso gli istituti giuridici dell’“accreditamento” e della “qualificazione”.

In realtà, la P.A. appellata, in modo illogico ed illegale, **riportandosi alle disposizioni negoziali di cui al CCNL 2019/2021 del 18.01.2024**, delegava il rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), ad un **soggetto privato** (“ente”), privo di “accreditamento” o di “qualificazione” ministeriali (Direttiva MIUR n. 170 del 2016), non incluso in un pubblico elenco e di cui non veniva fornita una precisa identità o denominazione, il quale, a sua volta, doveva essere “accreditato presso

*l'ente di accreditamento nazionale", anch'esso soggetto privato (la cui corrispondenza nell'associazione privata Accredia veniva palesata in un documento ufficiale soltanto nel giudizio di primo grado), e non, per come previsto dalla normativa vigente in materia scolastica (Direttiva MIUR n. 170 del 2016) presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito. In sostanza, le funzioni pubbliche di formazione del personale scolastico (predisposizione del corso e rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale [CIAD] utilizzabile, come titolo obbligatorio di accesso, dal personale ATA nelle graduatorie di III fascia) potevano paradossalmente essere esercitate da enti e società private avulse dal mondo della scuola che non avevano ricevuto l'"accreditamento" o la "qualificazione" ministeriali (Direttiva MIUR n. 170 del 2016) e che, in una situazione di vera e propria esclusività o di monopolio (per tali ultimi dovevano intendersi l'esclusione e l'impedimento a rilasciare la CIAD da parte dei soggetti "accreditati" e "qualificati" secondo la Direttiva MIUR n. 170 del 2016), conseguivano guadagni stratosferici (le domande in Italia connesse a tale certificazione potevano quantificarsi, approssimativamente, in circa tre milioni ogni due anni con un volume di affari presunto di svariati milioni di euro) esercitando potestà formative in contrasto con la Direttiva MIUR n. 170 del 2016. La Direttiva MIUR n. 170 del 2016, che seguiva alla Direttiva MIUR n. 90 del 01.12.2003, invero, era l'unica fonte normativa che disciplinava, in maniera organica, il settore della formazione scolastica, per come indicato nell'art. 1, comma 1, secondo cui "1. La presente direttiva disciplina le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative. ". Con i provvedimenti impugnati, che ripetevano quanto illegittimamente disposto nel menzionato CCNL 2019/2021 del 18.01.2024, soggetti privati non "accreditati" e non*

ritenuti “*qualificati*” (Direttiva MIUR n. 170 del 2016) dal Ministero dell'Istruzione e del Merito venivano, senza alcuna norma di legge permissiva, abilitati, con una inaccettabile traslazione di poteri, all'esercizio esclusivo di funzioni pubbliche dopo essersi accreditati (?) “presso l'ente di accreditamento nazionale”, anch'esso soggetto privato non appartenente al mondo della scuola. Senza contare, inoltre, che tutto ciò aveva creato un totale disorientamento nel personale ATA di III fascia che, - non potendo rivolgersi agli enti qualificati o accreditati presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ex Direttiva MIUR n. 170 del 2016, ai quali era preclusa la possibilità di organizzare il corso e rilasciare tale attestato, - non veniva messo nelle condizioni di conseguire correttamente la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), divenuta titolo di accesso obbligatorio. L'appellante con domanda telematica prot. n.m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.13419804.26-06-2024, inviata tramite il portale “*Istanze on line*” del Ministero dell'Istruzione e del Merito, faceva richiesta di inserimento nelle graduatorie ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, ma, per i primi due profili, non poteva autodichiarare la CIAD, riservandosi di conseguirla entro il 30.04.2025, perché, in assenza di un elenco ministeriale che indicasse i soggetti abilitati a rilasciarla, era, al momento, impossibilitato ad acquisirla. Elenco ministeriale che, invece, esisteva per i soggetti “qualificati” ed “accreditati” secondo la Direttiva MIUR n. 170 del 2016 e che veniva reso pubblico dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sul proprio sito web con la pubblicazione del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 0001924 del 08.08.2022, mentre con il decreto prot. n. 0001995 del 19.08.2022, sempre a firma di quest'ultimo, veniva dato parere favorevole, per l'anno scolastico 2022/2023, ad alcuni corsi formativi proposti da soggetti “qualificati” ed “accreditati”.

A mezzo del presente atto, l'istante propone formale atto di appello avverso l'ordinanza n. 03691/2024 reg. prov. coll. e n. 07849/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, del 08.08.2024, depositata il 13.08.2024, comunicata in pari data **e non notificata**, meritevole di essere annullata e/o riformata, per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

I) - *“ERROR IN PROCEDENDO”* E/O *“IN IUDICANDO”*.

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 3, E 3, COMMA 2, DELLA DIRETTIVA MIUR N. 170 DEL 21.03.2016 (*“DIRETTIVA ACCREDITAMENTO ENTI DI FORMAZIONE”*).

-ECESSO DI POTERE PER GRAVISSIMA INOSSERVANZA E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTA', DI DILIGENZA, DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990 PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI EFFICACIA, DI IMPARZIALITA' E DI TRASPARENZA, PREVISTI DALL' ART. 1, COMMA 1, DELLA L. N. 241 DEL 1990 E DALL'ART. 97 COST..

Il Tar del Lazio, Sezione Terza, nel non accogliere l'istanza cautelare formulata, in primo grado, dall'odierno appellante, in maniera poco oculata, ha, palesemente, fatto proprie ed aderito ciecamente alle affermazioni equivoche, erronee e fuorvianti del Ministero dell'Istruzione e del Merito sostenendo|, con molta disattenzione, nell'ordinanza impugnata, il seguente assunto: *“Tenuto conto, infatti, di quanto puntualmente dedotto dall'Amministrazione e non efficacemente confutato dal ricorrente in*

merito: i) all'inconferenza, ai fini dello scrutinio della legittimità del decreto gravato, delle previsioni della direttiva n. 170/2016, che si riferisce ad un ambito oggettivo diverso (quello della fornitura dei servizi di formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola) e a soggetti diversi, operanti con modalità differenti; ii) alla coerenza della previsione avversata con il Reg. CE n. 765/2008 ...". È strano ed è grave dover rilevare che il Tar del Lazio, facendosi "confondere" dalla difesa del MIM, abbia asserito, con molta superficialità e senza adeguati accertamenti legali, che la Direttiva MIUR n. 170 del 2016 si riferirebbe al solo personale del comparto scuola che appartarrebbe ad un "ambito oggettivo diverso" e sarebbe costituito da "soggetti diversi" dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie ATA cui, invece, dovrebbe applicarsi il Regolamento (CE) n. 765/2008 (?). Ad evidenziare ancor di più l'errore del Giudice di primo grado è la lettura dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008, che non è stato affatto esaminato dal Tar del Lazio e che non c'entra nulla col personale scolastico e col mondo della scuola e che, invece, per come prescritto nel suo titolo " ... *pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93*". In sostanza, il Tar del Lazio, nell'assecondare la difesa poco credibile del MIM, in base alla quale i precari ATA sarebbero una categoria diversa di personale scolastico, ha considerato **la formazione delle competenze del personale ATA** e quindi la formazione professionale necessaria per il rilascio della CIAD, come un comune "*prodotto*" o "*merce*" da commercializzare all'interno dell'Unione Europea i cui enti privati di formazione necessiterebbero di un controllo ("*accreditamento*") da parte di un altro soggetto privato e diverso da quello ministeriale. Ma non solo, poiché la cosa ancora più assurda ed



anomala è che il Tar del Lazio ha dimostrato, con l'ordinanza impugnata, di non avere approfondito lo studio del Regolamento (CE) n. 765/2008, che riguardando solo la “*vigilanza del mercato*” sui “*prodotti da commercializzare*” nel territorio UE, non contempla, neanche in un solo suo articolo, quali debbano essere i requisiti soggettivi e oggettivi degli enti di formazione che certificano il grado di competenze del personale scolastico (nella fattispecie gli ATA), né, cosa assai importante, esclude, come fonte superiore, che, per tale obiettivo istituzionale di formazione, debba applicarsi la Direttiva n. 170 del 2016. In sostanza, contrariamente alle asserzioni del Giudice di prime cure secondo cui la direttiva 170/16 non sarebbe applicabile al decreto n. 89/24 (che disciplina l'aggiornamento delle graduatorie dei precari della scuola, meglio conosciuti come personale ATA ed ovvero amministrativo, tecnico e ausiliario), occorre ulteriormente specificare, per rendere più chiaro questo aspetto, che coloro che si iscrivono in tali graduatorie ai sensi del citato decreto (che viene ripubblicato da parte del Ministero ogni tre anni proprio per permettere ai lavoratori di poter aggiornare il servizio prestato ed i titoli nel frattempo conseguiti) sono coloro che ogni anno vengono chiamati a tempo determinato e, quindi, da annoverare nel personale scolastico. Con riferimento al decreto n. 89/24, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ATA fanno parte pacificamente del personale del “*comparto scuola*”, con la conseguenza che la Direttiva 170/16 (che secondo il pregresso Giudice, in modo aberrante, riguarderebbe altro!) è posta (com'è sempre stato d'altronde!) a fondamento delle attività formative di tutti i dipendenti scolastici, sia precari che di ruolo. Per come statuito da una giurisprudenza ormai consolidata entrambe le categorie di lavoratori (precari e personale a tempo indeterminato) rientrano nel personale scolastico e sono soggetti ai medesimi obblighi formativi e di retribuzione (da ultima e, tra le più significative, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16

marzo 2022, ma anche la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione n. 22640 del 2024, che ha applicato la normativa europea concernente l'obbligo giuridico di non discriminazione). Il Tar del Lazio, nel considerare erroneamente fondata ed esaustiva la difesa ministeriale, ha omesso di valutare che anche al personale precario ATA si applica lo stesso CCNL dei docenti e di tutti gli altri appartenenti al mondo della scuola a tempo indeterminato, **a dimostrazione che esso non è un personale diverso cui deve essere negata l'applicazione della Direttiva n. 170 del 2016.** La Direttiva MIUR n. 170 del 2016, succeduta alla Direttiva MIUR n. 90 del 01.12.2003, **e non il Regolamento (CE) n. 765/2008 per come accertato inesattamente dal Tar del Lazio,** è l'unica fonte normativa che disciplina, in maniera organica, il settore formativo scolastico, per come contemplato nell'art. 1, comma 1, secondo cui *“1. La presente direttiva disciplina **le modalità di accreditamento, di qualificazione e di riconoscimento dei corsi dei soggetti che offrono formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola, certificando ed assicurando la qualità delle iniziative formative.** ”.* Essa, che mediante l'ordinanza impugnata è stata violata anche dal Tar del Lazio, individua quali soggetti possono occuparsi di formazione ed erogare corsi, con rilascio delle connesse certificazioni, al personale scolastico, prevedendo, in modo specifico, i requisiti soggettivi ed oggettivi per ottenere l’*“accreditamento”* o la *“qualificazione”* ministeriali.

Infatti, ai sensi art. 2, comma 3, della Direttiva MIUR n. 170 del 21.03.2016 è previsto testualmente: *“3. **Per ottenere l’accreditamento, è necessario:***  
*a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative relative agli ambiti di cui si richiede l’accreditamento, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore in almeno tre Regioni; b) indicare non più di cinque ambiti, come da allegato, relativi alle iniziative formative da realizzare; c)*

disporre di stabilità economica e finanziaria, da comprovare attraverso copia del bilancio o estratto del bilancio, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; d) impegnarsi a garantire la disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae; e) garantire capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza e ai locali per lo svolgimento dei corsi se non ospitati nelle scuole; f) avere svolto attività di innovazione metodologica documentata da prototipi; g) avere effettuato sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate; h) progettare, in almeno tre regioni, una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore ciascuna, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo; i) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle azioni di formazione future; l) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on- line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti; m) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva. ”.

Ancora, per effetto dell'art. 3, comma 2, della Direttiva MIIUR n. 170 del 21.03.2016 è stabilito: “2. Per ottenere la qualificazione, è necessario: a) avere realizzato, nel corso del triennio precedente al termine fissato per la presentazione della richiesta, almeno tre distinte iniziative formative, ciascuna di durata pari ad almeno 20 ore, in almeno tre Regioni; b) indicare non più di cinque ambiti relativi alle iniziative formative da realizzare; c) avere effettuato, nel corso del triennio precedente al termine

fissato per la presentazione della richiesta, documentata attività professionale (pubblicazioni scientifiche, convegni, mostre, attività di comunicazione professionale, newsletter, ecc.) e aver realizzato, in almeno uno degli ambiti per cui si chiede la qualificazione, un percorso formativo e relativo monitoraggio, riconosciuto e validato dall'Amministrazione; **d) disporre di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, da comprovare mediante curriculum vitae;** e) progettare una iniziativa formativa, di durata pari ad almeno 20 ore, da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico successivo in collaborazione con almeno tre istituzioni scolastiche, singole o in rete, appartenenti ad almeno tre Regioni; f) effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate; g) consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle iniziative future; h) garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei cv dei relatori, delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici prodotti e forniti ai partecipanti; **i) assicurare l'iscrizione ai corsi da parte del personale della scuola, tramite la piattaforma on-line di cui all'art. 1 comma 2 della presente Direttiva.** Da tali cristalline disposizioni normative scaturisce, in modo incontrovertibile, che, in tema di formazione professionale, non è consentita, nel mondo della scuola, l'improvvisazione e che i soggetti privati che intendono promuoverla ed organizzarla devono possedere imprescindibili requisiti soggettivi e oggettivi per i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito è obbligato ad esercitare un ferreo e preventivo controllo attraverso gli istituti dell'“accreditamento” o della “qualificazione”. Alla luce di ciò, gravemente violata risulta, **anche da parte del Tar del Lazio**, la Direttiva MIUR n. 170 del 2016 proprio per il fatto che funzioni pubbliche di formazione (predisposizione del corso e

rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale [CIAD] utilizzabile, come titolo obbligatorio di accesso, dal personale ATA nelle graduatorie di III fascia), possono paradossalmente essere esercitate da enti e società private, al momento non chiaramente identificati, avulsi dal mondo della scuola, che agiscono in una situazione di vero e proprio monopolio e che risultano privi dell'”*accreditamento*” o della “*qualificazione*” ministeriali.

Oltre a ciò, attraverso gli atti amministrativi impugnati, **che il Tar del Lazio ha, in modo non corretto, considerato legittimi**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel violare la Direttiva MIUR n. 170 del 2016 e **nell'omettere di predisporre una precisa regolamentazione circa i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono possedere i soggetti che dovrebbero rilasciare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD)**, ha anche violato, con **eccesso di potere**, i principi di **lealtà**, di **diligenza**, di **correttezza** e di **buona fede**, che non sono principi estranei al diritto amministrativo e che si tramutano in precisi obblighi di comportamento, cui anche la P.A. deve indiscutibilmente attenersi.

Ancora, con tale condotta **fortemente illegittima**, non censurata ingiustamente dal Tar del Lazio, la P.A. appellata, nell'omettere una motivazione adeguata circa siffatto sistema parallelo, contrapposto, esclusivo e monopolistico di formazione, ha anche violato e/o falsamente applicato i principi di **efficacia, di imparzialità e di trasparenza, previsti dall' art. 1, comma 1, della l. n. 241 del 1990 e dall'art. 97 Cost..**

II) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL' ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

- VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

- VIOLAZIONE DELL'ART. 67 DEL CCNL 2006/2009 DEL 29.11.2007 E DELLA DIRETTIVA MIUR N. 170 DEL 2016 RICHIAMATI DALL' ART. 1, COMMA 16, del CCNL 2019/2021 del 18.01.2024.

Sotto il profilo motivazionale (art. 111, comma 6, Cost.), poco esaustiva e carente, in termini giuridici, appare la contestata ordinanza del Tar del Lazio che ha omesso di valutare, per come sopra accennato, che la vigente contrattazione collettiva considera facente parte del “*comparto scuola*” sia il personale precario a tempo determinato (docenti ed ATA) che il personale di ruolo a tempo indeterminato (docenti ed ATA). **Entrambi fanno parte di un unico personale scolastico cui, per la loro formazione, deve essere applicata la Direttiva n. 170 del 2016 e non affatto il Regolamento (CE) n. 765/2008, che, per come sopra detto, “ ... pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ...”.** Il Tar del Lazio, nell'ordinanza impugnata, assecondando la difesa ministeriale, ha disatteso e violato la disposizione dell'art. 1, comma 16, del CCNL 2019/2021 del 18.01.2024, in cui è testualmente prescritto: “*16. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione, nei limiti del decreto legislativo n. 165 del 2001, i CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, ove compatibili e/o non sostituite dalle previsioni del presente CCNL e dalle norme legislative.*”. Ebbene, il CCNL 2019/2021 del 18.01.2024, allorquando nella “*Dichiarazione Congiunta n. 5*” (posta in calce all'art. 59) **omette** di prevedere una regolamentazione ed una disciplina dettagliata sui requisiti soggettivi ed oggettivi di cui devono essere in possesso i soggetti che possono fornire formazione in materia scolastica si pone fortemente in contrasto, determinando una sorta di deroga *in peius* ed un vuoto normativo, con la disposizione contrattuale di cui **all'art. 67 del CCNL 2006- 2009 del 29.11.2007**, che, invece, recita: “*1. Le parti confermano il principio*

dell'accreditamento degli enti e delle agenzie per la formazione del personale della scuola e delle istituzioni educative e del riconoscimento da parte dell'amministrazione delle iniziative di formazione. 2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale della scuola le medesime istituzioni scolastiche, le università, i consorzi universitari, interuniversitari e gli istituti pubblici di ricerca, ivi compresa l'Agenzia di cui all'art. 1, co 610, della L. n. 296/2006. Il MPI può riconoscere come soggetti qualificati associazioni professionali sulla base della vigente normativa. 3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le OO.SS., definisce le procedure da seguire per l'accreditamento di soggetti– i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I criteri di riferimento sono: – la missione dell'ente o dell'agenzia tenendo conto delle finalità contenute nello statuto;– l'attività svolta per lo sviluppo professionale del personale della scuola; – l'esperienza accumulata nel campo della formazione; –le capacità logistiche e la stabilità economica e finanziaria; –l'attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione metodologica condotte nel settore specifico; –il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza funzionale di compiti e di competenze; –la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione; –il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; –la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola; –la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali di lavoro; –la disponibilità a consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione delle singole azioni di formazione. 4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti accreditati di cui al comma 3

possono accedere alle risorse destinate a progetti di interesse generale promossi dall'amministrazione. 5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture. 6. La contrattazione decentrata regionale individua i criteri con cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti a livello territoriale. 7. **I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti sono tenuti a fornire al sistema informativo, l'informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa alle iniziative proposte al personale della scuola.**”. L'art. 67 del CCNL 2006-2009 del 29.11.2007 e la Direttiva MIUR n. 170 del 2016, che, come **“specifiche norme di settore”**, dovrebbero applicarsi in base al richiamo disposto dall'art. 1, comma 16, del CCNL 2019/2021 del 18.01.2024, **non sono stati fatti rispettare dal Tar del Lazio il quale ha lasciato, con l'ordinanza impugnata, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito continui illegittimamente ad affidare il rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), unicamente, ad enti e società private che non fanno parte del mondo della scuola, privi dell'“accreditamento” o della “qualificazione” ministeriali** ed al momento non chiaramente identificati perché non annoverati in un apposito **elenco, mai pubblicato dalla P.A. appellata.**

III) **“ERROR IN PROCEDENDO” E/O “IN IUDICANDO”.**

-ERRONEITA' DELL' ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.

Si contesta l'ordinanza impugnata anche nella parte in cui viene erroneamente sostenuto che *“le censure sembrano appuntarsi su una disciplina non soggetta a riserva di legge e frutto di scelte regolatorie dell'Amministrazione, espressione di lata discrezionalità amministrativa,*



*che non paiono, ad un primo esame, connotate da mende o incongruità evidenti".* Con tale "*modus operandi*", il Tar del Lazio sostiene, paradossalmente, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito può fare ciò che vuole e che le sue scelte e la sua discrezionalità amministrativa sono così ampie al punto che **funzioni pubbliche** sulla formazione del personale scolastico possano essere delegate disinvoltamente ad enti e società private sconosciute, prive dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla Direttiva n. 170 del 2016, non soggette ad alcun controllo ministeriale e, cosa anche grave, che **non risultano incluse in un apposito elenco pubblico consultabile dagli aspiranti ATA**. Così facendo, il Giudice di prime cure ha omissso totalmente di accertare che la Direttiva n. 170/16 rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato con il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in cui, all'art. 4, si fa obbligo all'organo di indirizzo politico di adottare, con apposita direttiva, le linee di indirizzo generali che individuano, obbiettivi, priorità, piani e programmi della formazione del personale scolastico; ha omissso di esaminare il contenuto della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che riconosce la valenza strutturale, permanente e obbligatoria della formazione in servizio e, in particolare, l'art. 1, comma 124, secondo cui le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento previsti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione; ha omissso anche di prendere atto delle Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea del 12 maggio 2009, relative al quadro strategico per la cooperazione europea nel settore (ET2020) dell'istruzione che individua la necessità di garantire un livello elevato dell'insegnamento, **una adeguata formazione iniziale e uno sviluppo professionale continuo oltre a migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della**

**formazione.** Il rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), per come descritto nell'atto amministrativo impugnato, implica “ ... **attestare** *il superamento di un test finale relativo all'acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di gestione della posta elettronica*”. Tali funzioni di certificare e di attestare sono funzioni pubbliche e la stessa certificazione di alfabetizzazione digitale (CIAD) è dotata di **fede pubblica** proprio perché, dal personale ATA, viene utilizzata e prodotta come titolo obbligatorio di accesso e di permanenza nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia; essa poi, durante il rapporto di lavoro, viene **controllata sotto il profilo della veridicità, dell'autenticità e della fondatezza dai dirigenti scolastici (organi territoriali del Ministero dell'Istruzione e del Merito) che sono i gestori di queste graduatorie**. L'esercizio privato di pubbliche funzioni, che comporta una traslazione di poteri da una autorità amministrativa ad un privato, per diritto amministrativo, **non può essere disposto mediante un generico e vago “dictat” negoziale (“Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024”, posta in calce all'art. 59), totalmente insufficiente, scarno, telegrafico e generico nei contenuti descrittivi, nonché scevro, soprattutto, di una precisa disciplina sul possesso obbligatorio dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui devono essere muniti gli enti ed i soggetti privati che possono rilasciare la CIAD, ma può essere consentito soltanto mediante l'emanazione di una specifica e dettagliata normativa di settore di natura primaria o secondaria**. Diversamente da come ha temerariamente agito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, **che non è stato censurato dal Tar del Lazio**, l'esercizio di funzioni pubbliche non può essere concesso ad “enti” e società private di cui non viene indicata l'identità o la denominazione e di cui non è dato conoscere la loro storia sotto il profilo delle capacità

organizzative, delle competenze professionali e delle cognizioni tecnico-scientifiche nel campo scolastico. In questo modo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito **si è, dolosamente, sottratto ai suoi imprescindibili doveri di controllo sui soggetti che svolgono attività formativa nel mondo della scuola** ed ha perseguito fini diversi da quelli voluti dalla legge, annullando e svuotando di contenuti la Direttiva MIUR n. 170 del 2016, che, come unica normativa regolatrice della materia della formazione scolastica, è stata relegata ad un ruolo di indebita inutilità ed inservibilità giuridica. Per di più, con tale operato, la P.A. appellata ha consentito l'instaurazione di un sistema economico incontrollato ed incontrollabile che potrà far fruttare ad enti e società private, privi dei requisiti di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, guadagni stratosferici (le domande in Italia connesse a tale certificazione possono quantificarsi, approssimativamente, in circa tre milioni ogni due anni con un volume di affari presunto di svariati milioni di euro). Da qui, l'eccesso di potere per sviamento, **non stigmatizzato dal Tar del Lazio**, che, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, ricorre allorché il pubblico potere viene esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal legislatore con la norma attributiva dello stesso, ovvero quando l'atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico.

IV) - *“ERROR IN PROCEDENDO”* E/O *“IN IUDICANDO”*.

-ERRONEITA' DELL' ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL' INDEROGABILITA' *“IN PEIUS”* E DEL PRINCIPIO DI *“BUON ANDAMENTO”* DELLA P.A. (ART. 97 COST.).

Al contrario di quanto superficialmente sostenuto dal Giudice di primo grado, l'odierno appellante ha evidenziato delle gravi illegittimità commesse

dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dei seri pregiudizi all'ingresso al lavoro del Sig. Grandinetti e di tutti gli altri aspiranti ATA, che, purtroppo, sono stati sbrigativamente sottovalutati. In particolare, è stato, invano, fatto notare, in ordine alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), che gli atti amministrativi impugnati riproducono e fanno proprie le norme del CCNL 2019/2021 del 18.01.2024 (*“Dichiarazione congiunta n. 5”*, posta in calce all'art. 59), che sono illegittime perché violano la regolamentazione di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, determinando una deroga *“in peius”* alle **“norme specifiche di settore”** di quest'ultima ed invadendo una sfera di attribuzioni esclusiva che, lungi dall'essere negoziale, è solo pubblicistica perché riservata al Ministero dell'Istruzione e del Merito quale P.A. che deve esercitare il **controllo sull'esistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo ai soggetti che intendono svolgere attività formativa in materia scolastica.**

La Direttiva MIUR n. 170 del 2016, in effetti, come fonte normativa foriera di **“norme specifiche di settore”** è stata derogata *“in peius”* dalla menzionata contrattazione collettiva, riprodotta, pedissequamente, dagli atti impugnati, anch'essi illegittimi, che, in pieno contrasto ad essa, hanno dato origine, per il rilascio della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), ad un sistema di formazione contrapposto, indipendente e senza vigilanza in favore di *“enti”* e società private di cui non vengono indicate l'identità e la denominazione e che sono stati sovrapposti, escludendoli, **agli enti ed alle istituzioni pubbliche e private che, invece, sono “accreditati” o “qualificati” a livello ministeriale.** Il principio dell'inderogabilità *“in peius”* implica che la fonte normativa contrattuale (il CCNL) possa derogare a quella regolamentare di natura esclusiva solo in senso più favorevole ai lavoratori (cosiddetta derogabilità *“in melius”*) e mai in senso sfavorevole (inderogabilità *“in peius”*). E' tangibile che ciò ha determinato un peggioramento ed un danno alle

possibilità di ingresso al lavoro dell'appellante e del personale ATA, **non preso in considerazione dal Tar del Lazio**, i quali, per conseguire, come **obbligatorio titolo di accesso**, la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), non sanno a chi rivolgersi **per l'assenza di un elenco pubblico ministeriale che annoveri gli enti di formazione**; in più non sono stati messi nelle condizioni di poter fare riferimento agli enti ed alle altre istituzioni statali e private che operano nel settore da anni e che sono "accreditati" o "qualificati" presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed inclusi, invece, in un elenco pubblico ministeriale, che è stato prodotto nel giudizio di primo grado. Pregiudicato, di conseguenza, ne risulta il principio di "buon andamento" della P.A., sancito all'art. 97 Cost., il quale impone che l'amministrazione dello Stato deve esercitare le sue funzioni e garantire l'erogazione dei servizi pubblici nel rispetto assoluto della legge e dei regolamenti.

V) - "ERROR IN PROCEDENDO" E/O "IN IUDICANDO".

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMA 6, COST..

-VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI LIBERA CONCORRENZA.

Si censura e si contesta l'ordinanza impugnata, perché il Tar del Lazio non ha affatto valutato che, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sono stati pesantemente violati i principi in materia di libera concorrenza, proprio perché ora a rilasciare la CIAD, col sistema venutosi a creare, sono enti e società private non assoggettate ad alcun controllo del Ministero dell'Istruzione ed alle quali è stata collegata, **con forzatura**, la estranea disciplina di cui **al Regolamento (CE) n. 765/2008, che, per come più volte detto " ... pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti..."**. Tali

enti e società private, **non inclusi in un apposito elenco ministeriale e non identificati**, possono ora rilasciare la CIAD come se fosse un qualsiasi “*prodotto commerciale*” da vendere all'interno dell'UE e vengono fatti operare in regime di monopolio per l'esclusione dei **soggetti “accreditati” e “qualificati” di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016, cui è stata compressa la loro iniziativa economica.** La discriminazione illecita, operata dalla parte appellata nei confronti dei soggetti “accreditati” e “qualificati” di cui alla Direttiva MIUR n. 170 del 2016 **e non stigmatizzata dal Tar del Lazio**, è intollerabile e non può che integrare gli estremi della grave violazione dei principi in materia di **libera concorrenza**. Il principio cardine della legislazione antimonopolistica dell'Unione europea impone che la libertà di iniziativa economica e la competizione tra imprese o diversi altri operatori non possono tradursi in atti e comportamenti che pregiudicano significativamente ed a lungo lo svolgimento della concorrenza nel mercato. Uno degli obiettivi primari dell'Unione europea è quello di creare un mercato unico in cui tutti gli operatori possano interagire tra loro: il principio di libera concorrenza è sempre stato immediatamente riferito alle imprese, ma non deve escludersene l'estensione anche ad enti diversi, i quali pure esercitino un'attività economica, dal momento che esso, per la sua importanza e per il richiamo che ne viene fatto in tutto il sistema normativo europeo, **ha ormai assunto carattere di principio generale dell'Unione europea, la cui ratio è quella di evitare che ogni soggetto, che svolga attività economica, si trovi illegittimamente in una posizione di svantaggio rispetto agli altri operatori economici.** Esso è tutelato pienamente dalla magistratura amministrativa (Tar Lazio, II, 11.06.2020, n. 6430; cfr. Consiglio di Stato, III, 22.2.2018, n. 1138 e Consiglio di Stato, III, 26.9.2018, n. 5534).

VI) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-ERRONEITA' DELL'ORDINANZA IMPUGNATA PER MOTIVAZIONE ILLOGICA, INADEGUATA ED INSUFFICIENTE.

-VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DI CUI AGLI ARTT. 1 E SS. DEL D.LGS. N. 33 DEL 2013.

Il Tar del Lazio, non condannando la condotta illegittima del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha lasciato che quest'ultima rimanesse, agli occhi di tutti, poco chiara e poco trasparente soprattutto riguardo alla **scelta non motivata** di escludere gli enti e le istituzioni “*qualificati*” ed “*accreditati*” ex Direttiva MIUR n. 170 del 2016 dal potere rilasciare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD), **come titolo obbligatorio di accesso per gli aspiranti ATA**. Ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013 “*La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La **trasparenza**, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, **concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.***”.

VII) - “*ERROR IN PROCEDENDO*” E/O “*IN IUDICANDO*”.

-VIOLAZIONE DEI PRESUPPOSTI TIPICI DELL’AZIONE CAUTELARE: “*FUMUS BONI JURIS*” E “*PERICULUM IN MORA*”.

Il Tar del Lazio, nel non accogliere l’istanza cautelare, non ha valutato, adeguatamente, il requisito del “*fumus boni juris*” (costituito, nella fattispecie, dalle diverse violazioni di legge e dall’eccesso di potere

commessi dalla P.A. appellata). Riguardo a tale requisito, il Giudice di prime cure, **nell'ordinanza impugnata, da un lato ha fornito una motivazione in contrasto alla normativa vigente in ambito scolastico** (affermare che il decreto oggetto di impugnazione n. 89/24 costituisca qualcosa di diverso ed è da considerare addirittura disconnesso dal contenuto della Direttiva n. 170/16 significa aver commesso un palese errore di diritto, poiché quest'ultima, per come più volte dichiarato, è l'unica disciplina ad oggi vigente nella pubblica istruzione a fissare “ ... *le modalità per accreditare, qualificare e riconoscere i corsi proposti dai soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, certificando e assicurando la qualità delle iniziative formative*”, ved. art. 1, comma 1) **e dall'altro, in modo clamoroso, non ha affatto stigmatizzato le gravi illegittimità sottoposte al suo esame, ritenendole erroneamente non tali** (soprattutto la violazione della libera concorrenza e del principio della trasparenza) **e poste a fondamento del ricorso di primo grado e dell'istanza cautelare**. Circa il “*periculum in mora*” ed ovvero circa la tesi del Giudice di primo grado secondo cui “*non paiono agevolmente ricavabili elementi idonei a sostanziare in modo preciso e puntuale né l'interesse del ricorrente a censurare la previsione impugnata né tanto meno il tipo di pregiudizio specifico e immediato da quest'ultima prodotto nella sua sfera giuridica*”, bisogna affermare, anche in questo caso, che il Tar del Lazio ha ommesso completamente di rilevare **che il Sig. Grandinetti, avendo presentato regolare domanda di inserimento nella graduatoria ATA di III fascia ai sensi del Decreto n. 89/24 (allegata all'atto introduttivo) rientra tra i soggetti interessati e legittimati a presentare il ricorso giurisdizionale; in più, in assenza, per la condotta omissiva del MIM, di un pubblico elenco ministeriale degli enti e delle società private al quale poter attingere per seguire il corso relativo alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (così come invece presente per gli enti e le società private di cui alla Direttiva n. 170/16), il Sig. Grandinetti**



**diventerà, involontariamente, destinatario, alla data del 30 aprile 2025, di un decreto di depennamento dalle citate graduatorie per i profili di assistente amministrativo e di assistente tecnico, con annesso licenziamento.** Il Tar del Lazio poi nel momento in cui eccepisce l'assenza di *“puntuali e concrete allegazioni che dimostrino un pregiudizio grave e irreparabile nella sua sfera giuridica”* fa notare di non avere analizzato, sia pur sommariamente, l'intera documentazione a supporto della richiesta cautelare, considerato, invece, che il danno a carico dell'appellante è sia concreto che imminente. In realtà, poiché il Sig. Grandinetti ha presentato domanda di inserimento nella graduatoria ATA di III fascia della provincia di Milano con un punteggio di 12.65 per il profilo di assistente amministrativo e di 12.65 per il profilo di assistente tecnico e poiché le ultime convocazioni sono giunte, nella suddetta provincia, ben al di sotto di 10 punti, è palese che, **non potendo conseguire la CIAD per l'assenza di un pubblico elenco ministeriale in cui dovrebbero essere annoverati i soggetti abilitati a rilasciarla,** il danno non solo è incombente, ma chiaramente tangibile e dimostrato **per il rischio reale, nelle more del giudizio di merito, del suo depennamento** e di una successiva perdita del posto di lavoro precario. Sotto un altro profilo, poi, il danno deriverebbe dalla permanenza di un'intollerabile situazione di illegittimità ed ovvero dalla permanenza di un **sistema economico monopolistico** creato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in violazione della normativa europea ed in favore di enti e società private non identificati che sono stati *“abilitati”* in dispregio della Direttiva MIUR n. 170 del 2016 e che, una volta resa pubblica la loro identità o denominazione, rilasceranno una CIAD fortemente dubbia ed invalida che, in sede di controllo da parte dei dirigenti scolastici, comporterà il depennamento dalle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia ATA dell'appellante e di tutto il personale ATA. Circa il citato sistema monopolistico, in ultimo, sono applicabili al caso di specie i principi affermati dalla pacifica giurisprudenza amministrativa sugli

operatori professionali della formazione secondo cui “... *In giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2012 n. 2909) si è precisato che il principio della parità scolastica e della libertà di insegnamento, laddove declinate sugli operatori professionali della formazione, vanno lette in relazione al principio costituzionale secondo cui la libertà di iniziativa economica non può essere limitata, se non in base a disposizioni di legge e al fine di garantirne l'indirizzo e il coordinamento sulla base delle finalità sociali alla stessa sottese (art. 41 della Costituzione ...)*” (Tar Lombardia, Sez. V, n. 394 del 15.02.2024).

Per tutto quanto sopra premesso, l'appellante, come in epigrafe rappresentato e difeso,

#### CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello cautelare, voglia:

- annullare e/o riformare l'ordinanza n. 03691/2024 reg. prov. cau. e n. 07849/2024 reg. ric. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, del 08.08.2024, depositata il 13.08.2024, comunicata in pari data e non notificata, perché illegittima ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti amministrativi impugnati dinanzi allo stesso Tar del Lazio e dettagliatamente descritti in epigrafe, con ogni opportuna conseguenza di legge. Voglia, inoltre, il Giudice adito accertare e dichiarare che la certificazione informatica di alfabetizzazione digitale (CIAD) venga rilasciata esclusivamente dai soggetti “*accreditati*” o ritenuti “*qualificati*” dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in applicazione della Direttiva MIUR n. 170 del 21.03.2016.

Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio cautelare, da distrarre nei confronti del sottoscritto difensore costituito.

In via istruttoria, si producono: una copia dell'ordinanza impugnata, estratta dal fascicolo informatico R.G. n. 07849/2024 del Tar del Lazio Sezione Terza, nonché i documenti di cui al foliaro.

Ai fini di cui al D.P.R. 30.05.2002, n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene all'appello cautelare e, come tale, è esente dal pagamento del contributo unificato.

## **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

### **PREMESSO**

-che negli atti impugnati che si richiamano alla “*Dichiarazione Congiunta n. 5, allegata al CCNL del 18 gennaio 2024*”, posta in calce all'art. 59, non sono state indicate le denominazioni degli enti e delle società private che possono rilasciare la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD);

-che, relativamente a tali enti e società private, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha predisposto un **apposito elenco pubblico** in cui poterli identificare;

-che, pertanto, per l'appellante, per colpa ed omissione della P.A., che nei suoi atti ufficiali non ha fornito dati sulle generalità dei possibili controinteressati, è impossibile, allo stato, dare un “*volto*” a quest'ultimi,

### **TANTO PREMESSO,**

solo per mero scrupolo difensivo, si chiede, all'Ill.mo Sig. Presidente, ove lo ritenga opportuno, che, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione ai possibili controinteressati, ad oggi in alcun modo identificabili, sia effettuata per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso in appello sul sito *web* dell'Amministrazione resistente.

Cosenza-Roma, lì 22.08.2024

Avv. Antonio LE PERA